



Il Tribunale di Roma

Sezione 14[^] Civile

composto dai sig.ri magistrati:

Angela Coluccio	Presidente rel
Daniela Cavaliere	Giudice
Francesco Cottone	Giudice

nella procedura per RICORSO PER AMMISSIONE CONCORDATO PREVENTIVO
iscritta al N.1548 dell'anno 2025,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di concordato preventivo di gruppo avanzata da:

Zetagiemme s.r.l. con sede legale in Roma, via Ugo Ojetti n. 205, C.F. e P.IVA
05133231000;

Pigizeta Moda s.r.l., con sede legale in Roma, via Ugo Ojetti n. 183, C.F. e P.IVA
09496511008;

Insight s.r.l. con sede legale in Roma, viale dei Parioli n. 44, C.F. e P.IVA 14413031007;
ed Effeci 2000 s.r.l. con sede legale in Roma, via Mario Rapisardi n. 42, C.F. e P.IVA
06314771004;

con ricorso depositato il 29.9.2025, ai sensi dell'art. 40 e 44 comma i CCII con riserva
di deposito della proposta e del piano;

visto il decreto del 9.10.2025 con il quale il Tribunale ha concesso alla proponente
termine di 60 giorni, poi prorogato di ulteriori 60 giorni, per la presentazione del piano
e della proposta di concordato ed ha nominato quale commissario giudiziale l'Avv. Prof.
Vincenzo De Sensi;

rilevato che la proponente, nel termine concesso, ha depositato il piano concordatario,
ed il Commissario ha espresso il proprio parere favorevole;

esaminati gli atti e sentito il relatore, ritiene il Tribunale, che, possa intervenire
l'ammissione richiesta.

La proposta concordataria è strutturata come concordato preventivo di gruppo in
continuità aziendale, con piano unitario ai sensi dell'art. 284 CCII, fondato sulla

prosecuzione diretta dell'attività d'impresa e sulla generazione di risorse destinate al soddisfacimento del ceto creditorio principalmente mediante: (i) la liquidità disponibile alla data di riferimento e (ii) i flussi di cassa prodotti dalla gestione in continuità, ivi inclusi l'incasso dei crediti e il realizzo delle rimanenze secondo le proiezioni di piano. La richiesta di accesso risulta formulata ai sensi dell'art. 284 CCII, con piano unitario e proposte riferite alle singole società, ferma la separazione delle rispettive masse attive e passive.

Pertanto la relazione attestativa resa ai sensi degli artt. 87, comma 3, 88, comma 2 in merito alla veridicità dei dati e alla fattibilità del piano, è anche formulata anche ai sensi dall'art. 284 comma 5, CCII.

In tale contesto l'attestazione ha valutato la convenienza di presentare il concordato di gruppo, effettuando una comparazione tra soluzione di gruppo e alternative praticabili, evidenziando l'esigenza di raffronto con piani individuali/autonomi e con lo scenario liquidatorio; nella parte conclusiva ha dichiarato la preferibilità della soluzione di gruppo e l'equa distribuzione di costi e benefici nel rispetto dell'autonomia delle masse attive e passive.

Al piano è poi anche allegata la relazione ex art. 84, comma 5, CCII per la determinazione del valore di liquidazione dei beni e dei complessi aziendali e, conseguentemente, per la quantificazione della parte dei crediti assistiti da prelazione da soddisfare in via preferenziale e delle quote degradate al chirografo.

Con specifico riguardo al trattamento dei crediti tributari, si evidenzia che il Piano contempla una proposta di transazione fiscale nell'ambito del concordato di gruppo, e che tale profilo forma oggetto di specifica disamina nella relazione attestativa del Dott. Costantini, la quale dedica al tema un autonomo capitolo ("Convenienza del trattamento proposto ex artt. 88 e 284-bis CCII"), con analisi separata per ciascuna società proponente e conclusioni d'insieme.

La relazione attestativa espone quindi il trattamento dei debiti tributari riferito a ciascuna società del Gruppo Zita Fabiani, con raffronto analitico rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale, dando atto - nelle singole schede e nelle conclusioni finali - della convenienza del trattamento proposto e del rispetto del divieto di trattamento deteriore.

Infatti, il profilo del trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CCII risulta specificamente considerato e attestato nella documentazione depositata, con analisi per singola società e conclusioni espresse in ordine al trattamento non deteriore e alla convenienza rispetto allo scenario liquidatorio.

Il Piano contempla un intervento di riorganizzazione societaria funzionale alla prosecuzione unitaria dell'attività attraverso la fusione delle società del Gruppo in un'unica entità (con incorporante Zetagieffe S.r.l.), da realizzarsi in fase post-omologa del piano.

Il Piano indica l'incorporazione di Pigizeta Moda S.r.l., Insight S.r.l. ed Effeci 2000 S.r.l. in Zetagieffe S.r.l., con contestuale aumento di capitale dell'incorporante e assegnazione di partecipazioni ai soci di minoranza delle incorporate.

Pur essendo impostato essenzialmente sulla continuità diretta, il Piano contempla inoltre – quale alternativa strategica e meramente eventuale – la possibilità di perseguire una continuità indiretta mediante cessione o affitto d'azienda (o di rami/gestione reparti), da attivarsi tramite procedura competitiva (da completarsi entro quattro mesi dall'omologazione), al fine di acquisire eventuali offerte idonee a migliorare, in termini di importi e/o tempistiche, la soddisfazione dei creditori rispetto alla proposta. Tale ipotesi, ad ogni modo, rappresenta una strada alternativa e residuale rispetto alla continuità diretta, da adottarsi solo qualora ve ne fosse effettivamente la necessità.

Il Piano unitario risulta, come detto, articolato in proposte distinte per ciascuna impresa del gruppo, con separata rappresentazione di attivo e passivo, articolazione in classi, tempi di adempimento e trattamento dei debiti tributari.

Così nel dettaglio:

Zetagieffe S.r.l. (ZGF)

Il Piano precisa che, per ZGF, “ai fini della Proposta sono state costituite 10 classi di creditori, di cui solo 9 previste come votanti”.

Sono indicate le seguenti classi:

- Classe 1 – IVA di rivalsa: crediti privilegiati speciali ex art. 2758, comma 2, c.c. (IVA di rivalsa su rimanenze); soddisfacimento parziale nei limiti di capienza/valore di liquidazione; pagamento secondo quanto previsto per la quota privilegiata; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento non integrale.

- Classe 2 – Dipendenti soddisfatti oltre 30 giorni: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. pari a complessivi Euro 225.759; soddisfacimento al 100%; pagamento secondo le modalità indicate dal Piano; entro 180 giorni dall'omologa (con disciplina TFR alle scadenze previste); con diritto di voto, in quanto il Piano attribuisce il voto ai creditori soddisfatti oltre 30 giorni dall'omologa.
- Classe 3 – Professionisti soddisfatti oltre 180 giorni: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. pari ad euro 70.213; soddisfacimento al 100%; pagamento entro 24 mesi dall'omologa; con diritto di voto, in quanto il Piano attribuisce il voto ai creditori soddisfatti oltre 180 giorni dall'omologa.
- Classe 4 – Istituti di credito con garanzia statale (MCC) (privilegiati potenziali) soddisfatti oltre 180 giorni nei limiti della relazione ex art. 84, comma 5, CCII assistiti da privilegio generale ex art. art. 9, comma 5, D.L. 123/1998, pari ad euro 759.836:(quota privilegiata capiente); pagamento in due tranche (30% e 70%); entro 24 mesi ed entro 36 mesi; con diritto di voto, secondo quanto previsto dal Piano per la classe.
- Classe 5 – Istituti di credito con garanzia statale (privilegiati potenziali) degradati a chirografo (MCC) per euro 171.834 degradati per l'importo che eccede il valore dei beni e diritti su cui insiste la causa di prelazione: quota MCC degradata a chirografo per incapacienza; soddisfacimento al 20%; pagamento entro 36 mesi; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento parziale.
- Classe 6 – Erario privilegiato degradato a chirografo euro 1.169.990: crediti tributari privilegiati ex art. 2778 nn. 7, 18 e 19 c.c. degradati a chirografo per la quota eccedente la capienza ex relazione art. 84, comma 5; soddisfacimento al 20%; pagamento entro 36 mesi (con eventuale subordinazione del potenziale ad accertamento definitivo, ove previsto); con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento parziale.
- Classe 7 – Chirografari garantiti costituita da debiti verso banche garantiti da terzi (Giovanni Colasanti e Zita Fabiani) per complessivi Euro 3.955.542, esposti al netto della quota parte del debito garantito da MCC riclassificato tra i crediti privilegiati: crediti trattati come chirografari; soddisfacimento al 20%; pagamento in tre tranche (5%, 30%, 65%); entro 36/48/60 mesi; con diritto di voto.

- Classe 8 – Chirografari: crediti chirografari ab origine per euro 6.559.889; soddisfacimento al 20%; pagamento in tre tranches (5%, 30%, 65%); entro 36/48/60 mesi; con diritto di voto.
- Classe 9 – Postergati composta dai debiti postergati verso i sig.ri Giovanni Colasanti e Zita Fabiani, rispettivamente titolare e usufruttuaria delle quote della Società, per complessivi Euro 105.000 (esclusi dalla proposta): crediti postergati esclusi dal soddisfacimento; con diritto di voto, secondo quanto espressamente previsto dal Piano per la classe.
- Classe 10 –costituita da debiti verso le Società del Gruppo Insight, PGZ e FC per complessivi Euro 482.914, esposti al netto dei crediti compensati per Euro 1.147.255, per i quali non si prevede alcun soddisfacimento, poiché il relativo credito sarà eliso all’esito della fusione delle stesse (esclusi dalla proposta): crediti infragruppo delle società ricorrenti; nessun pagamento; senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 286, comma 6, CCII.

Insight S.r.l.

Per Insight, il Piano indica che “ai fini della Proposta sono state costituite 8 classi di creditori, di cui solo 7 previste come votanti” .

Nel dettaglio, sono indicate le seguenti classi:

- Classe 1 –Dipendenti soddisfatti oltre 30 giorni per euro 53.919: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.; soddisfacimento al 100%; pagamento entro 180 giorni dall’omologa; con diritto di voto, in quanto il Piano attribuisce il voto ai creditori soddisfatti oltre 30 giorni dall’omologa.
- Classe 2 – Professionisti privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni per euro 58.208,; crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; soddisfacimento al 100%; pagamento entro 24 mesi; con diritto di voto, in quanto il Piano attribuisce il voto ai creditori soddisfatti oltre 180 giorni.
- Classe 3 – Istituti di credito con garanzia statale (MCC) (privilegiati potenziali) soddisfatti oltre 180 giorni nei limiti della relazione ex art. 84, comma 5, CCII pari ad euro 139.133: crediti ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 nei limiti di capienza ex relazione art. 84, comma 5; pagamento in due tranches (30% e 70%) entro 24/36 mesi; con diritto di voto, secondo quanto previsto dal Piano per la classe.

- Classe 4 – Istituti di credito con garanzia statale (MCC) (privilegiati potenziali) degradati a chirografo per euro 342.442 degradati per l'importo che eccede il valore dei beni e diritti su cui insiste la garanzia: quota degradata a chirografo; soddisfacimento al 20%; pagamento entro 36 mesi; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento parziale.
- Classe 5 – Erario privilegiato degradato a chirografo: crediti tributari privilegiati ex art. 2778 n. 18 c.c. degradati a chirografo 220.728; soddisfacimento al 20%; pagamento entro 36 mesi; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento parziale.
- Classe 6 – Chirografari garantiti debiti verso banche garantiti da terzi (Giovanni Colasanti, Zita Fabiani e Tagimm Srl) per complessivi euro 970.843: crediti chirografari; soddisfacimento al 20%; pagamento in tre tranches (5%, 30%, 65%) entro 36/48/60 mesi; con diritto di voto.
- Classe 7 – Chirografari ab origine per euro 1.126.810; crediti chirografari; soddisfacimento al 20%; pagamento in tre tranches (5%, 30%, 65%) entro 36/48/60 mesi; con diritto di voto.
- Classe 8 – Creditori Infragrupo Euro 2.629.322, (esclusi dalla proposta ex art 286 comma 6 CCII): crediti infragrupo esclusi; soddisfacimento 0%; senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 286, comma 6, CCII.

Pigizeta Moda S.r.l. (PGZ)

Per PGZ, il Piano precisa che “ai fini della Proposta sono state costituite 8 classi di creditori, di cui solo 7 previste come votanti”

Nel dettaglio, sono indicate le seguenti classi:

- Classe 1 – Dipendenti soddisfatti oltre 30 giorni per euro 386.820: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.; soddisfacimento al 100%; pagamento entro 180 giorni dall'omologa; con diritto di voto, in quanto soddisfatti oltre 30 giorni dall'omologa ex art. 86 CCII.
- Classe 2 – Professionisti privilegiati degradati al chirografo interamente per euro 203.879: crediti di professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c. degradati a chirografo; soddisfacimento al 20%; pagamento entro 36 mesi; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento parziale.

- Classe 3 – Istituti di credito con garanzia statale (MCC) (privilegiati potenziali) per euro 573.636, interamente degradati sulla base dalla relazione ex art. 84, comma 5 CCII: crediti ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998; soddisfacimento al 20%; pagamento in due tranche (30% e 70%) entro 24/36 mesi; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento parziale e dilazionato.
- Classe 4 – Erario privilegiato degradato al chirografo per euro 455.202: crediti fiscali privilegiati ex art. 2778 n. 18 c.c. (certi e potenziali) degradati a chirografo; soddisfacimento al 20%; pagamento entro 36 mesi; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede un pagamento parziale.
- Classe 5 – Chirografari garantiti per euro 1.673.244: crediti chirografari; soddisfacimento al 20%; pagamento in tre tranche (5%, 30%, 65%) entro 36/48/60 mesi; con diritto di voto.
- Classe 6 – Chirografari ab origine: crediti chirografari per euro 2.479.853; soddisfacimento al 20%; pagamento in tre tranche (5%, 30%, 65%) entro 36/48/60 mesi; con diritto di voto.
- Classe 7 – Postergati per euro 345.000; (esclusi dalla proposta): crediti postergati esclusi dal soddisfacimento; con diritto di voto, secondo quanto espressamente previsto dal Piano per la classe.
- Classe 8 – Creditori Infragruppo per euro 7.913, (esclusi dalla proposta): crediti chirografari infragruppo; soddisfacimento 0%; senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 286, comma 6, CCII.

Effeci 2000 S.r.l.

Per Effeci, il Piano riporta che “ai fini della Proposta sono state costituite 9 classi di creditori, di cui solo 8 previste come votanti”.

Nel dettaglio, il Piano elenca le seguenti classi:

- Classe 1 – Ipotecari per debiti di terzi parzialmente soddisfatti per euro 1.105.949: crediti assistiti da ipoteca su beni di proprietà di Effeci a garanzia di debiti di terzi; soddisfacimento nei limiti del valore di liquidazione dei beni oggetto di garanzia, come indicato nel Piano (con maggiorazione del 10%); pagamento in cinque tranche;

soddisfacimento entro 12/24/36/48/60 mesi dall'omologa; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede soddisfacimento oltre 180 giorni dall'omologa.

- Classe 2 –Ipotecari per debiti propri per euro 433.321: crediti assistiti da ipoteca a garanzia di debiti propri della società; soddisfacimento nei limiti del valore di liquidazione dei beni oggetto di garanzia, come indicato nel Piano (con maggiorazione del 10%); pagamento in cinque tranches; soddisfacimento entro 12/24/36/48/60 mesi dall'omologa; con diritto di voto, in quanto il Piano prevede soddisfacimento oltre 180 giorni dall'omologa.

- Classe 3 – Professionisti privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni per euro 53.891: crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; soddisfacimento al 100%; pagamento secondo le modalità e la tempistica indicate nel Piano (entro 24 mesi); con diritto di voto, in quanto il Piano prevede soddisfacimento oltre 180 giorni dall'omologa pur a integrale pagamento.

- Classe 4 – Erario privilegiato soddisfatto oltre 180 giorni per euro 107.437: crediti tributari privilegiati ex art. 2778 n. 18 c.c.; soddisfacimento al 100%; pagamento secondo le modalità e la tempistica indicate nel Piano (entro 36 mesi); con diritto di voto, in quanto il Piano prevede soddisfacimento oltre 180 giorni dall'omologa pur a integrale pagamento.

- Classe 5 – Tributi locali privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni nei limiti della relazione ex art. 84 CCII 50.332 : tributi locali privilegiati ex art. 2778 n. 20 c.c.; soddisfacimento al 100%; pagamento secondo le modalità e la tempistica indicate nel Piano (entro 36 mesi); con diritto di voto, in quanto il Piano prevede soddisfacimento oltre 180 giorni dall'omologa pur a integrale pagamento.

- Classe 6 – Chirografari garantiti per euro 484.307: crediti chirografari (secondo la classificazione di Piano); soddisfacimento al 21,59%; pagamento in tre tranches (5%, 30%, 65%); soddisfacimento entro 36/48/60 mesi dall'omologa; con diritto di voto.

- Classe 7 – Chirografari ab origine per euro 165.782: crediti chirografari; soddisfacimento al 21,59%; pagamento in tre tranches (5%, 30%, 65%); soddisfacimento entro 36/48/60 mesi dall'omologa; con diritto di voto.

- Classe 8 – Creditori Infragruppo per euro 695.514, esposti (esclusi dalla proposta): crediti vantati dalle società proponenti nei confronti di Effeci; soddisfacimento 0%; nessun pagamento; senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 286, comma 6, CCII.

La società ha, dunque, presentato un concordato di gruppo in continuità, correttamente con proposte autonome per ciascuna società proponente e separata rappresentazione delle masse, con articolazione del passivo in classi per singola impresa.

Come detto al Piano è allegata l'attestazione specifica ex art. 284, comma 5, CCII in ordine alla preferibilità del piano unitario e alla equa distribuzione di costi e benefici, nel rispetto dell'autonomia delle masse.

L'attestatore ha ampiamente argomentato in merito alla comparazione con lo scenario liquidatorio, anche sotto il profilo della valorizzazione delle azioni recuperatorie, risarcitorie e di responsabilità, mediante coordinato richiamo al Piano, alla relazione attestativa ex art. 87, comma 3, CCII alla relazione ex art. 84, comma 5, CCII e al parere legale.

L'attestazione ha poi avuto una specifica disamina in merito al trattamento dei crediti tributari e della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII, con analisi per singola società proponente e conclusioni espresse in ordine al trattamento non deteriore e alla comparazione con lo scenario liquidatorio.

Il professionista incaricato, quindi, oltre ad avere attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, ha anche attestato che i creditori dal concordato otterranno un trattamento migliore di quello discendente dalla liquidazione giudiziale delle Società, in quanto le stesse offrono un'offerta concordataria migliorativa rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale.

Pertanto:

ravvisata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi le società in stato di crisi avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 87, comma 1, lett. a), CCII, e alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 39, comma 1, CCII; constatato il deposito del piano e della proposta di concordato; letto il parere del commissario giudiziale;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all'utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l'adeguatezza e sufficiente completezza della relazione ex art. 87, comma 3, CCII, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

ritenuta la non alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

ritenuta, in definitiva, l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano, quale come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

considerato, che il deposito ulteriore previsto dall'art 47 comma 2 lett f) CCII, viene allo stato limitato al 20 % circa dei valori medi del compenso del commissario giudiziale, impregiudicata ogni determinazione finale sul suo definitivo ammontare, e fatte salve eventuali integrazioni che potranno essere successivamente disposte nonché eventuali differenti spese di procedura che dovessero essere eseguite.

P.q.m.

visti gli artt. 45, 47 CCII co 1, 2 e 3 , 105, e 107 CCII

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo di

Zetגיעffe s.r.l. con sede legale in Roma, via Ugo Ogetti n. 205, C.F. e P.IVA 05133231000;

Pigizeta Moda s.r.l., con sede legale in Roma, via Ugo Ogetti n. 183, C.F. e P.IVA 09496511008;

Insight s.r.l. con sede legale in Roma, viale dei Parioli n. 44, C.F. e P.IVA 14413031007;

ed Effeci 2000 s.r.l. con sede legale in Roma, via Mario Rapisardi n. 42, C.F. e P.IVA 06314771004;

nomina

giudice delegato per la procedura di concordato il dott.ssa Angela Coluccio

conferma

il commissario giudiziale nella persona dell'avv.to Vincenzo De Sensi

stabilisce

il termine tra il 25.5.2026 ed il 27.5.2026 quali date rispettivamente iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

fissa

il termine perentorio di 15 giorni per il deposito nella cancelleria del tribunale da parte della proponente della somma ulteriore rispetto a quella già versata ex art 44 co 1 lett.d) CCII fino alla concorrenza di euro 35.000.

fissa

il termine del 15.3.2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

Manda

la cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla proponente e all'ufficio del Pubblico Ministero nonché per la sua trasmissione per estratto al locale ufficio del registro delle imprese.

Così deciso in Roma in data 10.3.2026

Il Presidente
Angela Coluccio